

Capitolato speciale

Polizza di Assicurazione

Responsabilità Civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore ai sensi del D.Lgs
n° 209 del 09/09/2005 C.V.T. e Infortuni Conducente

CONTRAENTE:

PUBBLISERVIZI SPA

LOTTO UNICO

DEFINIZIONI

Assicurazione: il contratto di assicurazione;

Polizza: il documento che prova l'assicurazione;

Contraente: il soggetto che stipula l'assicurazione

Società: l'impresa assicuratrice;

Premio: la somma dovuta dal Contraente alla società;

Sinistro: il verificarsi del fatto per il quale è prestata l'assicurazione e dal quale è derivato un danno;

Indennizzo: la somma dovuta dalla società in caso di sinistro

Franchigia: parte del danno risarcibile, espressa in importo, che rimane a carico dell'assicurato.

Massimale per sinistro: parte del danno risarcibile, espressa in importo, che rimane a carico dell'assicurato.

Annualità assicurativa o periodo assicurativo: il periodo pari o inferiore a 12 mesi compreso la data di effetto e la data di scadenza o di cessazione dell'assicurazione

Cose assicurate: beni oggetto di copertura assicurativa. Sono detti anche enti assicurati.

Danno parziale: danno le cui spese di riparazione risultano inferiori al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.

Danno totale: il danno si considera totale nei casi in cui il veicolo in seguito a: furto o rapina, non sia più stato ritrovato ovvero ad eventi che diano luogo a danni materiali, le spese per la riparazione del veicolo superino il 75% del valore commerciale dello stesso al momento del sinistro e sempre che l'Assicurato abbia provveduto alla demolizione del relitto.

Accessorio: l'installazione stabilmente fissata al veicolo fornita dalla casa costruttrice con supplemento al prezzo base di listino.

Veicolo: veicoli di proprietà o in uso esclusivo all'Ente.

Broker Marsh S.p.A.

Franchigia L'importo che, determinato a termini di polizza per ciascun sinistro, viene detratto dall'ammontare del danno e rimane a carico dell'Assicurato.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE

Art. 1 – Durata dell'assicurazione, disdetta annua - proroga.

L'assicurazione avrà durata di anni uno con decorrenza dalle ore 24.00 del 30/01/2019 e scadenza alle ore 24.00 del 30/01/2020.

La presente polizza non prevede il tacito rinnovo e non occorre disdetta tra le parti. I premi annui di tariffa resteranno uguali per l'intera durata del contratto. Su accordo tra le Parti, verrà concessa la proroga del contratto in corso, per un periodo massimo di ulteriori mesi sei.

Art. 2 – Modifiche all'assicurazione.

Le eventuali modificazioni dell'Assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 3 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio.

La Società presta l'assicurazione e determina il premio dei singoli veicoli sulla base delle dichiarazioni del Contraente. Le dichiarazioni volutamente inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. Tuttavia, l'omissione da parte dell'Assicurato una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte dichiarazioni dell'Assicurato all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto all'indennizzo, sempre che tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo, fermo restando il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della Società o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l'intera annualità).

Art.4 – Pagamento del premio e consegna documenti.

I certificati di assicurazione verranno rilasciati dalla Compagnia contestualmente al pagamento del premio o della rata di premio che dovrà avvenire entro e non oltre 15 giorni dalla data di effetto della polizza. Si considera come data di avvenuto pagamento quella di emissione del relativo mandato da parte della Contraente. Sarà cura della Compagnia trasmettere i certificati direttamente al Contraente.

In occasione della prima rata, nelle more del pagamento concesso in deroga all'art. 1901 del C.C., la Compagnia aggiudicataria del rischio si impegna ad emettere una dichiarazione attestante la vigenza della copertura assicurativa. Qualora il pagamento non dovesse pervenire entro i termini contrattualizzati la garanzia non avrà alcun effetto.

Se alle scadenze convenute non venissero pagati i premi successivi, la garanzia resta sospesa dalle ore 24.00 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore alle ore 24.00 del giorno in cui viene pagato quanto dovuto, ferme le scadenze contrattualmente stabilite ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

(Si applicano le eventuali modifiche in tema di "Dematerializzazione del contrassegno" di cui al D.M. 9 agosto 2013, n. 110).

Art. 5 – Libro Matricola – Inclusioni ed esclusioni

L'assicurazione ha per base un libro matricola nel quale vanno iscritti i veicoli da coprire inizialmente e successivamente, purché in dotazione allo stesso Contraente. A richiesta del Contraente l'Impresa è tenuta ad inviare copia delle variazioni relative alle inclusioni ed esclusioni avvenute nel corso dell'anno. Per i veicoli inclusi nel libro matricola alla data di emissione del contratto, il Contraente dovrà versare alla firma il premio secondo l'eventuale rateazione convenuta. Per i veicoli che venissero inclusi in garanzia nel corso della annualità assicurativa, verrà pagato il premio previsto in polizza, corrispondente al tipo di veicolo, in ragione di 1/360 per ogni giornata di garanzia. La cessazione di veicoli inclusi nel libro matricola, ammessa solo in conseguenza di vendita, distruzione, demolizione, furto o esportazione definitiva di essi, dovrà essere accompagnata dalla restituzione dei relativi certificati e contrassegni. Tenuto conto dell'attività del Contraente, che richiede un utilizzo dei veicoli quantitativamente diverso secondo i periodi dell'anno, sono espressamente consentite le temporanee esclusioni ed inclusioni dei veicoli dal libro matricola richieste dal Contraente; sono inoltre ammesse le esclusioni temporanee nel caso in cui i veicoli siano fermi per riparazioni. Per le inclusioni e le esclusioni la garanzia ha effetto o cessa dalle ore 24 del giorno della comunicazione.

(Si applicano le eventuali modifiche in tema di "Dematerializzazione del contrassegno" di cui al D.M. 9 agosto 2013, n. 110).

Art. 6 – Obblighi del contraente in caso di sinistro.

In caso di sinistro, il contraente, si impegna a dare immediato avviso scritto alla compagnia assicuratrice.

Art. 7 – Obblighi della società

La Società si impegna a fornire, semestralmente, dietro richiesta del Contraente, resoconti sullo stato dei sinistri denunciati, che comprenderanno i seguenti elementi:

- Estremi del sinistro;
- Stato di avanzamento dell'iter liquidativo;
- Importi liquidati e/o riservati.

Art. 8 – Oneri Fiscali.

Gli oneri fiscali presenti e futuri relativi al premio, agli indennizzi, alla polizza ed agli atti ad essa dipendenti, sono a carico del Contraente, anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

Art. 9 – Foro competente.

Foro competente è esclusivamente quello del luogo ove ha sede il Contraente.

Art. 10 – Rinvio alle norme di legge.

Per quanto non espressamente regolamentato, valgono le norme di legge.

Art. 11 - Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni alle quali le parti sono tenute dovranno essere fatte con lettera, posta certificata o via fax da indirizzare alla Direzione dell'Impresa, all'Agenzia oppure al Broker al quale è assegnata la polizza.

Art. 12 – Interpretazione del contratto

Resta inteso che, in tutti i casi di dubbi di interpretazione del contratto sarà quella più favorevole all'Assicurato.

Art. 13 – Ispezione delle cose assicurate

La società potrà esercitare sempre il diritto di ispezionare le cose assicurate e l'Assicurato si assume l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni e informazioni.

Art. 14 – Prevalenza

Tutte le condizioni generali, speciali, aggiuntive dello stampato di polizza, qualora siano incompatibili con le presenti condizioni particolari si intendono abrogate.

Art. 15 - Coassicurazione e Delega Se l'assicurazione è ripartita tra più Società:
- ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della relativa quota, quale risulta dal Contratto, esclusa ogni responsabilità solidale; - tutte le comunicazioni inerenti il Contratto, ivi comprese quelle relative al recesso o alla disdetta devono trasmettersi dall'una all'altra parte unicamente per il tramite della Compagnia Delegataria; - ogni comunicazione si intende data o ricevuta dalla Delegataria nel nome e per conto di tutte le Società coassicuratrici; - i premi di polizza verranno corrisposti dal contraente direttamente alla compagnia delegataria per conto di tutte le coassicuratrici contemplate dalle condizioni di polizza.

Sezione Responsabilità Civile Autoveicoli (R.C.A.)

Art. 16 - Oggetto dell'Assicurazione e massimali:

Si assicura l'intero parco veicoli a motore con un massimale per sinistro individuato:

Per autoveicoli, motocicli e ciclomotori:

€ 10.000.000,00 massimale per sinistro/persona/cose e animali.

Per tutti gli altri mezzi:

€ 10.000.000,00 massimale per sinistro/persona/ cose e animali.

Per autobus:

€ 32.000.000,00 massimale per sinistro/persona/cose e animali.

Condizioni particolari:

Le garanzie di cui alla presente polizza sono prestate, inoltre, alle seguenti condizioni particolari:

- **Rinuncia alla rivalsa:** la Società rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del Contraente, proprietario dei veicoli dati in uso ai dipendente o collaboratori, anche occasionali:
 - se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore;
 - nel caso di danni alla persona causati ai terzi trasportati, se il trasporto è vietato, abusivo o comunque non conforme alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia;
 - nel caso di veicolo guidato da persone in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti quando il fatto sia sanzionato ai sensi degli artt. 186, 187 del D.Lgs 30/4/1992, n. 285 e s.s.m.m. i.i.. L'assicurazione non è operante nel caso in cui il Contraente non fosse a conoscenza delle cause che hanno determinato il diritto all'azione di rivalsa.

- **Responsabilità civile dei trasportati:** la società assicura la responsabilità civile personale ed autonoma dei trasportati per danni involontariamente cagionati durante la circolazione, esclusi i danni al veicolo stesso. Tale garanzia è prestata nel limite del massimale di Responsabilità civile indicato in polizza.

- **Carico e scarico:** la Società assicura la responsabilità del contraente per danni involontariamente cagionati ai terzi, nell'esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo e viceversa, anche se eseguiti con mezzi o dispositivi meccanici, esclusi i danni alle cose trasportate o in consegna. Ai fini di tale estensione non

sono considerati terzi coloro che prendono parte alle suddette operazioni e le persone trasportate.

- **Rimorchi** - applicabile se emesso certificato e contrassegno con indicazione di immatricolazione al PRA di veicolo rimorchiato e/o rimorchio nel campo tipo del veicolo - la garanzia vale esclusivamente per i danni a terzi derivanti dal rimorchio in sosta se staccato dalla motrice, per i danni derivanti da manovre a mano nonchè, sempre se il rimorchio è staccato dalla motrice, per i danni derivanti da vizi occulti o da difetti di manutenzione;
- **Spese di dissequestro**: la società rimborso sino alla concorrenza di € 1.000,00 le spese di assistenza legale sostenute dall'Assicurato per il recupero del veicolo identificato in polizza a seguito di sequestro del medesimo da parte dell'Autorità giudiziaria per incidente di circolazione;
- **Soccorso vittime della strada**: la società risponde fino a concorrenza di € 300,00 per evento dei danni alle parti interne del veicolo identificato in polizza, in conseguenza del trasporto occasionale di vittime di incidenti di circolazione dal luogo del fatto al posto di soccorso medico;
- **Indennità da ricovero ospedaliera**: in caso di incidente di circolazione occorso al veicolo oggetto di garanzia, che comporti il ricovero del conducente in Istituto di cura, la Società risponde dell'infortunato per tutta la durata del ricovero, un'indennità giornaliera di 30,00. La garanzia è prestata con il limite di € 500,00 per evento e di € 10.000,00 per periodo assicurativo annuo e la Società effettuerà il pagamento del dovuto al termine del ricovero. La corresponsione dell'indennità è subordinata alla presentazione del foglio di dimissione rilasciato dall'istituto di cura che contenga l'indicazione della prognosi e dei giorni di degenza. La garanzia è operante alla condizione che l'incidente che ha dato luogo al ricovero non sia conseguenza diretta ed esclusiva dell'inosservanza, da parte del conducente degli artt. 186 e 187 del codice della strada. La società rinuncia a favore dell'assicurato e dei suoi aventi causa al diritto di surrogazione che gli compete ai sensi dell'art. 1916 del cc verso i terzi responsabili dell'infortunio.
- **Ricorso terzi e ripristino locali di proprietà**: la società provvede al risarcimento, fino alla concorrenza del massimale indicato in polizza dei danni materiali e diretti causati da incendio, esplosione o scoppio del carburante del veicolo assicurato:
 - a. a terzi, in caso di danni non risarcibili ai sensi del D.Lgs. 7/9/2005 n. 209;
 - b. al locale adibito a rimessa, di proprietà dell'intestatario al PRA del veicolo o dell'usufruttuario o dell'acquirente con patto di riservato dominio, o locatario in leasing
- **Sequestro penale**: in caso di sequestro penale disposto in conseguenza diretta ed esclusiva di incidenti di circolazione avvenuti durante il periodo di validità della presente polizza, la Società indennizza le spese di dissequestro, nella misura

stabilita convenzionalmente in € 50,00 per ciascun giorno di forzata sosta del veicolo, con il massimo di 30 gg; la garanzia opera a condizione che la procedura sia instaurata e seguita dai legali di fiducia della società e vale esclusivamente per il territorio della Repubblica Italiana, dello stato Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.

- **Bagagli trasportati:** la Società indennizza i danni materiali e diretti subiti dall'Assicurato in conseguenza di incendio o incidente con altro veicolo identificato, limitatamente ai bagagli del conducente e dei trasportati sino alla concorrenza di € 500,00 per ogni sinistro; la garanzia è valida esclusivamente per i beni di proprietà dell'Assicurato o dei trasportati con esclusione di: preziosi, apparecchi fotografici, apparecchi fini audiovisivi e ottici, denaro, titoli, documenti e biglietti da viaggio, oggetti di artigianato.

Art. 17 – Tipologia del rischio RCA

Garanzia base:

rischi previsti dalla normativa vigente RCA obbligatoria.

I nuovi mezzi acquistati nel corso di validità del contratto assicurativo, saranno assicurati dalla Compagnia agli stessi tassi e condizioni della presente polizza. Dovranno essere ammesse sostituzioni di veicoli in cambio di altri esclusi, se la comunicazione di inclusione avviene entro la scadenza di ciascuna annualità assicurativa.

Forma del contratto: polizza unica amministrata a libro matricola.

Art. 18 – Formule tariffarie - Periodo di osservazione della sinistrosità

L'assicurazione è stipulata in base a formule tariffarie che prevedono regole evolutive ovvero la partecipazione dell'Assicurato agli andamenti tecnici del rischio, così come di seguito precisato:

- a) tariffa bonus malus che prevede la variazione in aumento o diminuzione del premio applicato all'atto della stipulazione o del rinnovo, in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso del periodo di osservazione sotto indicato;
- b) tariffa fissa senza applicazione di franchigie o di regole evolutive (tariffa non applicabile ai ciclomotori, motocicli, autovetture ed altre categorie di veicoli individuati nel Regolamento).

Per l'applicazione delle regole evolutive sono da considerare i seguenti periodi di osservazione:

Primo periodo: inizia dal giorno della decorrenza dell'assicurazione e termina due mesi prima della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di premio;

Periodi successivi: hanno durata di dodici mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente.

Si applicano le eventuali modifiche in tema di "Dematerializzazione dell'attestazione di Rischio" di cui al Regolamento IVASS n. 9 del 19 maggio 2015.

Art. 19 – Regolazione

Le inclusioni di nuovi mezzi od esclusioni di mezzi assicurati, verranno comunicati, al loro verificarsi dall'Assicurato. La Compagnia di assicurazione emetterà alla

scadenza del contratto, apposita appendice in cui verrà indicata la regolazione del premio intervenuta a seguito delle variazioni di cui sopra.

L'appendice di regolazione dovrà essere perfezionata nei tempi previsti dall'art. "pagamento del premio" di cui alla precedente sezione, che decorreranno dalla data di ricezione del documento di regolazione.

Art. 20 – Estensione territoriale

L'assicurazione vale per tutti i paesi per cui è prevista la Carta Verde, più esattamente definita "appendice per estensione della garanzia alla circolazione all'estero".

Art. 21 – Tutela tecnica, assistenza e liquidazione dei sinistri:

La Società con proprio legale assiste la Contraente gratuitamente nella gestione dei sinistri attivi e nell'assistenza tecnica. Inoltre rimborsa le eventuali spese legali sostenute dalla contraente nel limite dell'importo annuo di € 5.000,00.

Per quanto attiene le denunce di sinistro, anche se solo in via cautelativa, la Società è tenuta a di volta in volta a comunicare alla Società l'esito finale della relativa pratica, sia ai fini della variazione della classe di merito per le autovetture e del pejus per gli altri autoveicoli, che del diritto della Società al risarcimento anche parziale del danno, nel caso in cui il sinistro si sia concluso con l'ammissione di un concorso di colpa.

Tutti gli autoveicoli assicurati si intendono inoltre coperti da assistenza **carro attrezzi**, nel caso di sinistro sia attivo che passivo. Tale assistenza dovrà consistere nell'invio nel più breve tempo possibile, o in subordine alla liquidazione diretta delle eventuali spese, di un idoneo carro attrezzi atto al traino dell'automezzo sinistrato presso l'officina convenzionata più vicina.

La Società inoltre, per i sinistri RCA con contestuale compilazione del modulo blu (modello di constatazione amichevole) debitamente sottoscritto da entrambe le parti ed in tutti i casi in cui il contraente dovesse avere diritto all'indennizzo, dovrà attivare la canalizzazione dei sinistri per la riparazione degli automezzi del Contraente presso carrozzerie qualificate convenzionate uniformemente distribuite su tutto il territorio della Regione Sicilia, garantendo altresì i seguenti servizi:

- Riparazioni presso la carrozzeria convenzionata non anticipando somme di denaro;
- Riparazioni con ricambi originali eseguite da professionisti qualificati;
- garanzia di due anni su tutte le riparazioni effettuate;
- Assistenza completa dall'apertura del sinistro al disbrigo delle pratiche di rimborso;
- Corsia preferenziale nell'accettazione del veicolo e nella riparazione del danno.

Anche per i sinistri che riguarderanno le garanzie incendio, furto parziale, atti vandalici eventi sociopolitici e kasko si applicherà la canalizzazione dei sinistri. L'attivazione della predetta procedura si concretizzerà con la comunicazione alla compagnia dell'avvenuto sinistro e della denominazione della carrozzeria convenzionata che si occuperà della riparazione dell'automezzo; il perito incaricato dalla compagnia si recherà presso l'officina indicata svolgendo la propria perizia e

concordando con la stessa i costi della riparazione che saranno liquidati in via diretta dalla compagnia alla carrozzeria incaricata.

Terminata la riparazione l'autoveicolo dovrà essere, senza indugio, riconsegnato ad un dipendente incaricato del ritiro, che constatata la riparazione, firmerà l'apposito modulo che autorizzerà la liquidazione.

La Compagnia dovrà fornire l'elenco delle officine convenzionate. Tutte le prestazioni attinenti la copertura assicurativa richiesta ed alle quali la società assicuratrice è obbligata a termini contrattuali e di legge, dovranno essere effettuate entro e non oltre il terzo giorno successivo alla richiesta o comunicazione dell'amministrazione.

Sezione Assicurazione Incendio e garanzie accessorie – (garanzia prestata solo se indicato il relativo nell'allegato n. 02 "Elenco mezzi")

Art. 22 - Oggetto dell'Assicurazione INCENDIO:

La Società risponderà dei danni sia totali che parziali, subiti dagli automezzi assicurati in conseguenza di:

- incendio, azione del fulmine, esplosione e scoppio;
- atti vandalici e dolosi (compresi anche: scioperi, tumulti, sommosse, terrorismo o sabotaggio, sia sotto forma di danneggiamento da incendio, che da scoppio e/o deflagrazione di ordigni esplosivi e/o altri danni intenzionalmente - commessi contro l'Ente in genere, I suoi amministratori, rappresentanti e dipendenti, tentati o consumati);
- eventi naturali, uragani, bufere, tempeste, trombe d'aria, grandine, inondazioni, frane, valanghe, slavine ed alluvioni;
- danni in genere ai vetri e/o ai cristalli dei mezzi, con somma predeterminata fino ad € 1.500,00 per sinistro.
- tutte le garanzie sopraindicate si intendono prestate senza alcuna franchigia e/o scoperto.
- i valori dei singoli autoveicoli dovranno essere dedotti tenendo conto dei dati tecnici eventualmente contenuti negli allegati del capitolato;
- nel caso di danno totale di un veicolo, il suo valore commerciale sarà determinato sulla base della quotazione QUATTORRUOTE relativo all'epoca del danno stesso, fatta eccezione per gli autoveicoli aventi meno di un anno dalla data di prima immatricolazione, il cui valore commerciale sarà riferito alla fattura di acquisto IVA compresa.
- nel caso di danno parziale di un veicolo il cui ammontare verrà determinato dalle fatture per le riparazioni effettuate, previa perizia della società, senza degrado economico.
- il Contraente, in caso di danno totale integrerà la denuncia di sinistro con la denuncia presentata all'autorità competente.
- il danno verrà liquidato dalla Società entro 15 gg. successivi alla presentazione della perizia corredata dalle fatture di spesa sostenute dalla Società o dalla produzione della documentazione occorrente nel caso di danno totale.

Art. 23 – Oggetto dell’assicurazione – KASKO – (garanzia al momento non attiva)

L’assicurazione vale per i danni materiali e diretti verificatisi durante la circolazione, derivanti dal danneggiamento subito dal veicolo descritto in polizza unicamente in conseguenza di collisione con altro veicolo targato, purché identificato. La presente garanzia viene prestata a primo rischio assoluto, secondo il prospetto sotto riportato, senza degrado economico e senza alcuna franchigia.

L’assicurazione deve comprendere altresì i danni ai fari ed ai fanali anche se verificatisi non congiuntamente ad altro danno alla carrozzeria.

AUTOVETTURE VALORI IN EURO	SOMME ASSICURATE
FINO AD € 5.000,00	€ 2.000,00
DA € 5.000,00 AD € 15.000,00	€ 5.000,00
DA € 15.000,00 AD € 30.000,00	€ 10.000,00
OLTRE € 30.000,00	€ 15.000,00

AUTOCARRI VALORI IN EURO	SOMME ASSICURATE
FINO AD € 5.000,00	€ 2.000,00
DA € 5.000,00 AD € 15.000,00	€ 5.000,00
DA € 15.000,00 AD € 30.000,00	€ 10.000,00
DA € 30.000,00 AD € 50.000,00	€ 20.000,00
OLTRE € 50.000,00	€ 30.000,00

Art. 24 – Oggetto dell’assicurazione – FURTO E RAPINA – (garanzia prestata solo se indicato il relativo valore nell’allegato n. 02 “Elenco mezzi”)

FURTO E RAPINA

L’Impresa si obbliga, nei limiti ed alle condizioni che seguono a risarcire al Contraente i danni materiali e diretti arrecati ai veicoli assicurati il cui valore è indicato nell’elenco allegato in conseguenza del furto (totale o parziale) e della rapina consumati o tentati, con una franchigia fissa di € 150,00 (centocinquanta).

Rischi inclusi nell’assicurazione

Sono compresi in garanzia:

- i danni prodotti ai veicoli nell’esecuzione ed in conseguenza del furto o della rapina;
- i danni conseguenti al furto, rapina o vandalismo di accessori audiovisivi quali apparecchi radio, radiotelefoni, registratori e simili;
- i danni determinati od agevolati da dolo delle persone del fatto delle quali l’Assicurato deve rispondere a norma di legge (art. 1900 II° c. C.C.).

Rischi esclusi dalla garanzia

I danni avvenuti in conseguenza di:

- atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo, occupazioni militari, invasioni, eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni, sviluppo comunque insorto, controllato o meno di energia nucleare o radioattività;
- determinati o agevolati da dolo del Conducente, del Contraente e/o dell'Assicurato;
- verificatisi durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ed allenamenti.

Recupero veicolo rubato

Limitatamente alla garanzia furto il Contraente è tenuto non appena abbia notizia del recupero del veicolo rubato e/o rapinato o di parti di esso, ad informare subito l'Impresa. Il valore del recuperato, realizzato prima del pagamento dell'indennizzo, sarà computato in detrazione dell'indennizzo stesso. Quando fosse recuperato dopo il pagamento diviene di proprietà dell'Impresa se questa ha pagato integralmente, se invece l'indennizzo fosse stato parziale, il recupero è ripartito fra le parti in proporzione del danno sopportato.

Art. 26 – Oggetto dell'assicurazione – INFORTUNI DEL CONDUCENTE

Infortunio del conducente:

L'assicurazione è prestata per gli infortuni che il guidatore subisca in occasione della guida del veicolo identificato in polizza. L'assicurazione si intende operante dal momento in cui il guidatore sale a bordo, al momento in cui ne è disceso.

La garanzia si intende valida anche per gli infortuni che il guidatore subisca mentre attende in caso di fermata del veicolo alle operazioni necessarie per la ripresa della marcia intendendosi per tali anche le eventuali operazioni necessarie per il ripristino delle condizioni di marcia (es. sostituzione pneumatico).

Somme assicurate:

- a) € 52.000,00 per il caso morte;
- b) € 52.000,00 per il caso di invalidità permanente, senza alcuna franchigia e/o scoperto;
- c) € 6.000,00 per il rimborso delle spese sostenute in conseguenza dell'infortunio senza alcuna franchigia e/o scoperto.

Relativamente al rimborso delle spese conseguenti all'infortunio, attengono:

- Le spese di trasporto in ambulanza dal luogo dell'infortunio al più vicino pronto soccorso o istituto di cura;
- Le spese per interventi chirurgici (onorari medici, diritti di sala operatoria, materiali di intervento, apparecchi terapeutici e di protesi applicati durante l'intervento), per accertamenti diagnostici e rette di degenza;
- Le spese per cure mediche, trattamenti fisioterapici e rieducativi, effettuate nei 60 gg. successivi all'intervento e da questo rese necessarie.

Invalidità permanente secondo tabella I.N.A.I.L.

Per la invalidità permanente, la determinazione della percentuale, sarà stabilita in base alle tabelle I.N.A.I.L..

Estensioni di garanzia:

sono compresi nell'assicurazione i seguenti rischi:

- a) Infortuni subiti in conseguenza di malore o stato di incoscienza sempreché non determinati da abuso di alcolici e psicofarmaci oppure da uso di stupefacenti o di allucinogeni;
- b) Infortuni subiti a causa di imperizia, imprudenza o negligenza anche gravi;
- c) Gli infortuni derivanti da tumulti popolari o sommosse a condizione che l'assicurato non vi abbia preso parte attiva;
- d) Le lesioni riportate in conseguenza dell'inspirazione accidentale di gas o vapori;
- e) L'annegamento a seguito di incidente occorso con il veicolo;
- f) Gli infortuni derivanti dalla caduta di rocce, pietre, alberi e simili, nonché da valanghe.

Esclusioni:

Sono esclusi dall'assicurazione gli infortuni derivanti:

- dalla guida di qualsiasi veicolo a motore, se l'assicurato è privo della abilitazione prescritta dalle disposizioni vigenti, salvo il caso di guida con patente scaduta, ma a condizione che l'assicurato possieda, al momento del sinistro, i requisiti per il rinnovo;
- dalla partecipazione a gare motoristiche in genere (e relative prove ufficiali, verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara) non di regolarità non indette dalla C.S.A.I. o dall'A.C.I., rally, nonché dalla partecipazione ad imprese anche sportive di carattere eccezionale od azioni temerarie. A titolo esemplificativo: spedizioni esplorative o artiche, himalayane, andine, regate e traversate oltre le sei miglia;
- causati da operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche non resi necessari da infortunio;
- da infarti;
- le infezioni che non abbiano per causa diretta ed esclusiva una lesione da infortunio, indennizzabile a termini di polizza;
- da atti di guerra, insurrezioni, movimenti tellurici ed eruzioni vulcaniche;
- infortuni che siano conseguenza diretta di trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- infortuni sofferti dall'assicurato per effetto della sua ubriachezza o quelli sofferti in conseguenza delle proprie azioni delittuose o di partecipazione ad imprese temerarie;
- da ernie di qualsiasi tipo e quindi anche quelle discali, da qualsiasi causa determinate, le lesioni muscolari determinati da sforzi in genere, nonché le manifestazioni morbose causate da effetti emotivi;

Art. 27 – Rinuncia alla surrogazione

La compagnia rinuncia a favore dell'assicurato o dei suoi aventi diritto, all'azione di surrogazione che le compete per l'art. 1916 del Codice Civile verso i terzi dell'infortunio.

Art. 28 – Morte

Se l'infortunio ha per conseguenza la morte dell'Assicurato e questa si verifica entro due anni dal giorno nel quale l'infortunio è avvenuto, la Compagnia liquida agli eredi la somma assicurata per il caso di morte.

Art. 29 – Invalidità permanente

Se l'infortunio ha per conseguenza un'invalidità permanente, la Società liquida per tale titolo un'indennità calcolata sulla somma assicurata per invalidità permanente assoluta, secondo la tabella INAIL ammessa al T.U. sull'assicurazione obbligatoria per gli infortuni e le malattie professionali approvata con D.P.R. 30/06/1965 n. 1124 e s.s.m.m.i.i..

Per gli assicurati mancini, si conviene che le percentuali di invalidità permanente previste nella citata tabella per l'arto superiore destro varranno per l'arto superiore sinistro e viceversa.

Se dopo il pagamento di un'indennità per invalidità permanente, ma entro due anni dal giorno dell'infortunio ed in conseguenza di questo, l'assicurato muore, la compagnia corrisponde agli eredi la differenza tra l'indennità pagata e quella assicurata per il caso di morte. Il diritto all'indennità per invalidità permanente è personale e quindi non è trasmissibile agli eredi. Tuttavia se l'assicurato muore per causa indipendente dall'infortunio dopo che l'indennità sia stata liquidata o comunque offerta in misura determinata, la compagnia paga agli eredi l'importo liquidato o offerto.

Art. 30 – Denuncia dei sinistri

In caso di sinistro, il contraente o l'assicurato o i suoi aventi diritto devono:

- a) fare denuncia per iscritto alla compagnia nel più breve tempo possibile, ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile, indicando luogo, ora e causa dell'evento o fornendo una dettagliata descrizione delle modalità di accadimento;
- b) unire alla denuncia dell'infortunio certificato medico rilasciato dal Pronto soccorso o dal medico che ha effettuato la prima visita dopo il sinistro;
- c) documentare il decorso delle lesioni con certificati medici ed altra documentazione;
- d) in caso di ricovero rinnovare i certificati alle rispettive scadenze;
- e) in caso di esistenza di altre assicurazioni darne avviso a tutti gli assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi dell'art. 1910 del cc;
- f) consentire alla compagnia le indagini e gli accertamenti necessari.

L'inadempimento degli obblighi d'avviso di cui al presente articolo, può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.

Art. 31 – Criteri di indennizzabilità

La Società corrisponde l'indennizzo per le conseguenze dirette, esclusive ed oggettivamente constatabili dell'infortunio, che siano indipendenti da minorazioni e da condizioni patologiche preesistenti. In caso di perdita anatomica e/o funzionale di un organo e/o arto già minorato, le percentuali di invalidità permanente sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente.

Art. 32 – Controversie sulla natura e conseguenze delle lesioni

In caso di divergenze sulla natura o le conseguenze delle lesioni o sul grado di invalidità permanente, le Parti si obbligano a conferire mandato, con scrittura privata, a decidere a norma e nei limiti delle condizioni di polizza, ad un collegio di tre medici nominati uno per parte dal Consiglio dell'ordine dei medici avente giurisdizione nel luogo ove ha sede il Contraente.

Ciascuna delle parti sostiene le spese per il Medico da essa designato, per il terzo medico la spesa sarà ripartita al 50%.

Il Collegio suddetto può rinviare, ove ne riscontri l'opportunità, l'accertamento definitivo dell'invalidità permanente ad epoca da definirsi dal collegio stesso, nel qual caso può intanto concedere una provvisoria sull'indennità. Le decisioni sono prese a maggioranza e sono vincolanti per le parti.

Art. 33 – Liquidazione e pagamento dell'indennizzo

Ricevuta la necessaria documentazione e compiuti gli accertamenti del caso, la Società liquiderà l'indennità, ne darà comunicazione agli interessati e, avuta notizia della loro accettazione, provvederà al pagamento.

Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro, la Compagnia da corso al pagamento quando l'Assicurato, o in caso di morte, i beneficiari dimostrino che il sinistro non è stato causato con dolo da parte del Contraente, dell'Assicurato e dei suoi beneficiari.

Art. 34 - Clausola Broker

Alla Marsh Spa è stata affidata dal Contraente la gestione e l'esecuzione della presente assicurazione in qualità di Broker assicurativo ai sensi del D. Lgs. 209/2005.

Di conseguenza tutti i rapporti inerenti alla presente polizza saranno svolti per conto del Contraente unicamente dal Broker il quale tratterà con la Società.

Agli effetti dei termini fissati dalle Condizioni Generali di Assicurazione, ogni comunicazione fatta dal Broker alla Compagnia, si intenderà come fatta dal Contraente e così pure ogni comunicazione fatta dalla Compagnia al Broker si intenderà come fatta al Contraente. Parimenti ogni comunicazione fatta dal Contraente al Broker si intenderà come fatta alla Compagnia. Le suddette comunicazioni dovranno essere effettuate con lettera raccomandata o telefax o con qualsiasi altro mezzo di comunicazione idoneo

Per quanto concerne l'incasso dei premi, il versamento verrà effettuato dal Contraente direttamente al Broker.

La remunerazione del broker è a carico della società assicuratrice ed avverrà come segue:

- RAMO RCA – 5%
- RAMO NON RCA 12%

Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari in base alla L.n. 136/10 (articolo oggetto di contrattualizzazione in caso di aggiudicazione)

La Società appaltatrice è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010.

Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante.

L'Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. La Società s'impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.

Secondo quanto previsto dall'art. 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010, qualora, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, sia rilevato il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c.. La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della clausola presente risolutiva. La risoluzione, in base all'art. 1458 c.c., non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto

IL CONTRAENTE

LA SOCIETA'
